

TRIBUNALE di VICENZA; decreto 24 maggio 2011;
Presidente BOZZA, Estensore LIMITONE

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in

persona di:

dr. Giuseppe Bozza

Presidente

dr. Marcello Colasanto

Giudice

dr. Giuseppe Limitone

Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti
allegati, di cui al fascicolo n. 5689/2010, nella
causa di opposizione allo stato passivo proposta da

Concordato Preventivo T: W srl, in
liquidazione, in persona del Commissario Giudiziale
e Liquidatore dr. Giovanni

con l'avv.

nei confronti di

Fallimento I srl, in persona del Curatore
rag. Ilaria

con l'avv.

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente.

IL CASO.it

DECRETO

ritenuta la piena competenza del Commissario Liquidatore ad agire in giudizio per riscuotere i crediti del Concordato;

ritenuto che la cessione di credito per cui è causa sia opponibile al Fallimento in quanto la sua data (certa, anteriore allo stesso) si ricava dagli atti del concordato preventivo T. W srl, essendo stata autorizzata dal Giudice Delegato del medesimo concordato;

ritenuto che essa sia pertanto collocabile al più tardi al 26.2.2008, data del provvedimento del G.D. di autorizzazione alla cessione, in calce alla istanza del Commissario Giudiziale, con allegati, tra cui l'assegno firmato da I srl, quale pagamento della cessione, non potendosi datare la cessione al momento della sua eventuale successiva efficacia legata all'avveramento della condizione sospensiva, ma a quello della stipula;

ritenuto quindi che ciò escluda per *tabulas* la inefficacia ex art. 64 l.f. (peraltro risultando la cessione onerosa), nonché la revocabilità ex art. 67 l.f., considerato che il Fallimento è stato dichiarato il 24.3.2010, oltre un biennio dopo la cessione;

ritenuta, tuttavia, la revocabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., per le seguenti considerazioni:

- la cessione rientra nel quinquennio anteriore alla revoca (presupposto temporale);

- *scientia fraudis e participatio fraudis* (in

quanto atto oneroso), si ricavano dalla circostanza che gli amministratori delle società interessate dalla cessione erano anche soci dell'altra società che nella cessione era la controparte (che era il liquidatore di T W srl, era socio di

I srl e , che era amministratore di I srl, era anche socio di T W srl), ed entrambi, pertanto, non potevano disconoscere le risultanze del bilancio alla data del 31.12.2007 della cessionaria I srl, che evidenziava una perdita di € 16.000,00, con un fondo a riserva di € 100.000,00, che avrebbe potuto coprire soltanto in parte il rischio insolvenza derivante alla I srl dalla cessione, che sussisteva ed era palese, in quanto, come si legge nell'istanza (in atti) rivolta al G.D. dal liquidatore di T W srl, "i debitori originali si sono manifestati renitenti al pagamento perché affetti da problematiche di liquidità consistenti", (presupposto soggettivo);

CASO.it

- *eventus damni*, consistente nell'assunzione da parte della cessionaria T srl del rischio dell'insolvenza dei debitori ceduti, sia perché la cessione è stata pagata con un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti (quindi senza alcuna riduzione volta a compensare tale assunzione di rischio), sia perché dal bilancio in perdita al 31.12.2007 risultava una riserva di € 100.000,00, che era, e si è rivelata, insufficiente per coprire tale rischio, sia perché a fronte dell'erogazione di una somma liquida, la cessionaria ha ricevuto un valore nominale a credito pari a quanto erogato, tale quindi, a ragione dell'insolvenza dei debitori ceduti, da determinare, per i suoi creditori, una riduzione della garanzia patrimoniale, anche per le maggiori difficoltà liquidatorie dei crediti non agevolmente esigibili (presupposto oggettivo);

- in sintesi, chi acquista al valore nominale dei crediti incagliati assume per definizione il rischio dell'inadempimento parziale (o integrale), e quindi di provocare una riduzione della garanzia patrimoniale, in misura pari a quanto non verrà riscosso, che non potrà compensare la perdita certa rappresentata dal corrispettivo pagato per la parte non riscossa; l'operazione è revocabile quando chi

acquista ha un bilancio già negativo, perché riduce ulteriormente la garanzia patrimoniale esistente in favore dei propri creditori, tenuto anche conto della maggior difficoltà liquidatoria dei crediti acquistati, e anche in presenza di riserve, qualora queste non siano sufficienti a coprire il rischio

dell'inadempimento dei debitori ceduti;

- il pregiudizio è dunque nell'assunzione di un rischio di inadempimento a fronte di un esborso, al valore nominale dei crediti, certo

ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza del Concordato Preventivo T. W srl;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

revocata la cessione di crediti per cui è causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c.;

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;

condanna il Concordato Preventivo T. W srl al pagamento delle spese della presente fase, in favore del Fallimento I srl, liquidate in

MICASSO.it

complessivi e forfetari € 3.600,00, oltre accessori
di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 19.5.2011.

Il Presidente.